



Il decreto attuativo emanato oggi dal Miur è stato oggetto di confronto con i sindacati e ha recepito molte delle nostre osservazioni.

Il decreto ministeriale in particolare prevede che:

- destinatari del decreto:

- a) il personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
 - b) il personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (L.296/06 art.1, c.605) e quello inserito nelle graduatorie ad esaurimento (DD.MM n.75/01 e 35/04);
 - c) detto personale, docente e ATA, deve aver beneficiato nell'anno scolastico 2008/09 di contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, indipendentemente dall'iscrizione nelle graduatorie provinciali, e, nell'anno scolastico in corso, non deve avere stipulato analogo contratto per carenza di posti o si sia dovuto accontentare di uno "spezzone" orario.
 - d) potranno presentare domanda anche coloro che, nell'anno scolastico in corso, in assenza di posti interi, abbiano rinunciato ad una supplenza su uno "spezzone" oppure che abbiano rinunciato ad un contratto con orario intero ma conferito dalle graduatorie di inserimento "in coda" a tutte le fasce.
 - e) al contrario, non potranno presentare domanda coloro che, nell'anno scolastico in corso, abbiano rinunciato ad una supplenza ad orario completo conferita attraverso la graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
- detto personale avrà titolo:***
- a) al conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto;

- b) al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle relative graduatorie.

Il punteggio verrà attribuito alla medesima classe di concorso, posto di insegnamento o profilo professionale per il quale il personale interessato ha prestato servizio nell'anno scolastico 2008/09.

Il personale interessato potrà presentare domanda, secondo un modello predisposto dall'amministrazione, indirizzandola a scelta:

- a) alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria provinciali di appartenenza;
- b) alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale dove è inserito nella graduatoria di circolo o istituto per l'a.s. 2009/10;
- c) alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito in "coda", qualora abbia, nell'a.s. in corso, uno "spezzone" orario di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole e per agevolare anche il servizio del personale interessato, la scelta delle sedi dovrà essere operata per distretti.

Il decreto prevede la possibilità di scegliere un numero minimo di distretti correlato all'ampiezza del territorio e al numero degli stessi.

Per le supplenze brevi, fino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia o primaria, potrà essere indicato anche un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti.

Coloro che saranno impegnati in progetti attivati a seguito di specifiche convenzioni stipulate con le Regioni non potranno accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure previste dal presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.

Al contrario, coloro che saranno impegnati nella scuola primaria o dell'infanzia in supplenze fino a 10 giorni manterranno il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore

Il personale che presenta domanda ai sensi del presente decreto sarà obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, sulla base delle preferenze espresse nella domanda.

La rinuncia immotivata ad una proposta di contratto comporta:

- a) perdita del diritto ad altre proposte di supplenze sulla base delle procedure del presente decreto;
- b) perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto a quello maturato sulla base del servizio realmente svolto;
- c) perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione eventualmente percepita;

Non sono previste penalizzazioni:

- a) nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate con le regioni;
- b) nel caso di rinuncia per essere impegnati nell'espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o d'istituto;
- c) nel caso che, nel corso della pubblicazione degli "elenchi prioritari", il personale abbia accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo o d'istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale supplenza perduri al momento della chiamata dall'"elenco prioritario".

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno a partire dalla data di diffusione degli "elenchi prioritari" e, per quanto non espressamente disciplinato, si applicheranno le disposizioni previste nel DM n.131/07 e dal DM n.430/00.